



IMPOSTE SUL REDDITO

Spese di formazione professionale deducibili con “plafond”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Nuovo reddito di lavoro autonomo dopo la Riforma Fiscale

[Scopri di più](#)

A partire dal periodo d'imposta 2017, è prevista la **deduzione integrale delle spese per la formazione** e l'aggiornamento professionale sostenute dai professionisti fino alla **soglia annua di euro 10.000**. Si ricorda che la vecchia norma (applicabile **fino al periodo d'imposta 2016**) prevedeva la possibilità di deduzione solamente nella **misura del 50% della spesa sostenuta**, comprendendo nella “falcidia” **anche le spese di viaggio e soggiorno** sostenute in occasione del convegno, congresso o simili (nessuna limitazione era invece prevista per le spese di viaggio). Per quanto riguarda le **spese per alberghi e ristoranti** si doveva, altresì, tener conto dell'ulteriore limitazione prevista dal comma 1, dell'[articolo 54, Tuir](#), secondo cui tali spese sono **deducibili nei limiti del 75% del costo sostenuto** e, comunque, per un **importo non eccedente il 2% dei compensi annui percepiti dal professionista**. Come confermato dalla [circolare n. 53/E/2008](#), per le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi e simili si doveva, quindi, dedurre **il 50% del 75%** (quindi il 37,5%) e, comunque, **entro il limite del 2% dei compensi annui**.

Lo scenario normativo è decisamente cambiato, a seguito delle modifiche apportate dall'[articolo 9, L. 81/2017](#), che ha riscritto la seconda parte del comma 5, dell'[articolo 54, Tuir](#), stabilendo che, a partire dal 2017, le **spese per l'iscrizione a master e corsi di formazione ed aggiornamento**, convegni e congressi sono integralmente deducibili nel **limite massimo di spesa pari ad euro 10.000 annui**. Nell'ambito di tale plafond sono ricomprese anche **le spese di viaggio e soggiorno** sostenute per la partecipazione all'evento. Rispetto alla precedente previsione normativa **è previsto**:

- in luogo della deduzione del 50% senza alcun limite massimo, una **deduzione integrale fino a concorrenza di una soglia massima di euro 10.000**, superata la quale le spese di formazione devono considerarsi integralmente indeducibili;
- che nella determinazione della soglia massima deducibile, **oltre alle spese di soggiorno** (vitto e alloggio) si deve tener conto **anche delle spese di viaggio**.

Come anticipato, per la determinazione del “plafond” di 10.000 euro si deve tener conto anche delle **spese di viaggio e soggiorno** sostenute per la partecipazione all'evento formativo, poiché



si tratta di costi “accessori” e necessari per la spese formativa. Laddove il professionista superi la soglia di euro 10.000, l’indeductibilità colpisce anche le **spese di viaggio e soggiorno**, non potendo invocare per queste ultime l’applicazione del primo periodo, del comma 5, secondo cui, quale regola generale, **le spese per vitto e alloggio sono deducibili per il 75% del costo sostenuto e nei limiti del 2% dei compensi annui**. La traduzione pratica della norma avviene nel rigo RE 17 del quadro RE del modello Redditi 2024, in cui è chiesto di indicare:

- in colonna 1, **il 75% delle spese di vitto e alloggio** sostenute per la partecipazione agli eventi formativi indicati in precedenza;
- in colonna 2, **l’importo deducibile** (non eccedente 10.000 euro) delle spese di formazione, comprese quelle di viaggio e soggiorno **non indicate nella colonna 1**.

Non è chiaro, quindi, il **rappporto tra le due colonne** in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione della partecipazione all’evento formativo, per le quali pare corretto **distinguere due ipotesi**:

- se le stesse sono sostenute **in occasione del “soggiorno” del professionista** nell’ambito dell’evento formativo (si pensi ad esempio all’avvocato di Milano che partecipa ad un convegno a Roma), sono **deducibili integralmente e nei limiti di euro 10.000** unitamente alle spese di iscrizione ai corsi (da indicarsi direttamente in colonna 2);
- se le stesse non sono **sostenute in occasione del “soggiorno” del professionista** nell’ambito dell’evento formativo (ad esempio la spesa di vitto sostenuta nello stesso ambito territoriale in cui il professionista esercita l’attività ed in cui si tiene l’evento), **sono deducibili** secondo la regola generale in **misura pari al 75%** (e nei limiti del 2% dei compensi anche se le istruzioni non lo precisano).

La distinzione descritta sembra trovare fondamento logico nella considerazione che la deduzione integrale è riconosciuta, unitamente alle spese di iscrizione al corso, **solamente a quelle spese di vitto e alloggio “necessarie”**, in quanto il professionista **si trova fuori sede** rispetto al luogo di svolgimento dell’attività. Al contrario, quando tali spese **rientrano in un ambito di “facoltà” del professionista** (che non esegue una trasferta per partecipare all’evento formativo) torna ad applicarsi la **regola generale della deductibilità limitata**. Tale ricostruzione, pur potendo trovare fondamento logico, appare poi nella pratica **non sempre facilmente applicabile**.